



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE Di CONTRIBUTI FINANZIARI E BENEFICI ECONOMICI

a

ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMITATI E ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 28/07/2020

Indice

Art. 1. Premessa	pag. 3
Art. 2. Definizioni	pag. 3
Art. 3. Finalità	pag. 4
Art. 4. Norme generali	pag. 4
Art. 5. Contributi finanziari	pag. 5
Art. 6. Richiesta di contributi finanziari	pag. 5
Art. 7. Istruttoria dei contributi finanziari	pag. 6
Art. 8 Erogazione del contributo finanziario	pag. 6
Art. 9 Obblighi dei beneficiari	pag. 6
Art. 10 Revoca del contributo finanziario	pag. 7
Art. 11 Benefici economici	pag. 7
Art. 12 Richiesta di benefici economici	pag. 7
Art. 13 Responsabilità	pag. 8
Art. 14 Altri contributi	pag. 8
Art. 15 Norme di rinvio	pag. 8
Art. 16 Abrogazione di regolamenti previgenti	pag. 9
Art. 17 Adeguamento automatico alle nuove disposizioni normative	pag. 9

ART. 1 PREMESSA

Nei suoi poteri di autonomia, il Comune determina i criteri e le modalità di concessione di contributi finanziari e di benefici economici a enti pubblici e privati, nonché a comitati ed associazioni presenti ed attive sul territorio comunale, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07 agosto 1990, n. 241, al fine di contribuire alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, ambientale, agroalimentare, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità attraverso una politica incisiva di tutela e sviluppo delle relative attività.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per **CONTRIBUTO FINANZIARIO**: l'erogazione di una somma di denaro ai soggetti richiedenti a sostegno delle attività svolte a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione;

b) per **BENEFICIO ECONOMICO (o VANTAGGIO ECONOMICO)**: la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, di cui viene indicato il valore economico. In particolare sono considerate agevolazioni economiche:

- l'utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale, la spedizione postale degli inviti a cura del Comune di Serra de' Conti, la stampa di materiale pubblicitario o di fotocopie e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio comunale;

- l'impiego di personale dipendente dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate dal Responsabile. Per tali prestazioni si ritiene concessa un'agevolazione pari al compenso spettante al personale per il tempo impiegato. Non sono da considerarsi benefici economici le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo del personale comunale.

- l'utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale. Per tale utilizzo si ritiene concesso un beneficio economico corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune.

c) per **AREE DI INTERVENTO**: le aree di intervento per l'attribuzione dei contributi finanziari e dei benefici economici che sono le seguenti:

- cultura;
- scienza ed educazione;
- sport e tempo libero;
- tradizioni locali;
- turismo e sviluppo economico;
- ambiente e territorio;
- ogni altro settore di attività ritenuto di pubblico interesse.

d) per ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE PRESENTI E OPERANTI NEL TERRITORIO DI SERRA DE' CONTI, istituito ai sensi dell'art. 20 dello Statuto comunale: l'elenco delle forme associative atte alla promozione di attività culturali e scientifiche, alla valorizzazione dei beni culturali, del territorio e delle tradizioni locali, alla attività di volontariato, solidaristiche e di tutela degli interessi ambientali, di valori etici, religiosi, antropologici e all'organizzazione di attività sportive e ludiche. Forme associative iscritte secondo la disciplina del Regolamento di attuazione dello stesso, approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 23.05.1996 e integrato con atti consiliari n. 14 del 27.02.1997 e n. 40 del 02.07.1998.

ART. 3 FINALITA'

I contributi finanziari e i benefici economici sono concessi in relazione alla valenza dell'iniziativa, dell'evento o delle attività e alla loro significatività sul piano delle politiche, delle finalità e degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, oltre che alle ricadute sul territorio e sull'immagine del Comune di Serra de' Conti.

ART. 4 NORME GENERALI

Contributi finanziari e benefici economici possono essere richiesti da enti pubblici e privati, comitati, associazioni presenti o attive sul territorio comunale.

Le domande di contributo finanziario o beneficio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli predisposti dal competente Responsabile di Area e pubblicati sul sito internet del Comune di Serra de' Conti, secondo le modalità ivi indicate. I soggetti beneficiari devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività sono realizzate con il contributo del Comune di Serra de' Conti, utilizzando idonee forme di pubblicità, apposizione del logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, etc. Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale, tramite la trasmissione in formato elettronico della pubblicità dell'iniziativa.

Con la sottoscrizione dell'istanza, in relazione all'attività per la quale si richiede il contributo finanziario o il beneficio economico, deve essere assunto l'impegno:

- ad impiegare personale adeguato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
- ad utilizzare, quale sede, qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà od in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità.

L'Amministrazione è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato con soggetti beneficiari e soggetti terzi. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

Con la domanda di contributo finanziario o di beneficio economico può essere richiesto anche il patrocinio, da qualificarsi pertanto oneroso per l'Ente, con utilizzo dello stemma comunale e forme di comunicazione istituzionale.

ART. 5 CONTRIBUTI FINANZIARI

I contributi finanziari possono essere concessi:

- In via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per iniziative/eventi senza scopo di lucro;
- In via straordinaria, a soggetti aventi o meno scopo di lucro per iniziative/eventi a scopo di lucro esclusivamente nei seguenti casi:

- quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione. Nel caso tale documentazione non pervenga entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento;

- a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Serra de' Conti e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

I contributi finanziari non possono essere richiesti per la copertura di disavanzi di gestione dell'attività ordinaria del richiedente.

ART. 6 RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINANZIARI

L'istruttoria per la concessione di contributi finanziari viene attivata in seguito alla presentazione di regolare richiesta, secondo le indicazioni di cui all'art. 4, da inoltrare:

- entro il 31 MARZO di ogni anno per i contributi richiesti a sostegno della programmazione di manifestazioni/eventi ordinariamente svolti e/o promossi nel corso dell'anno (contributi ordinari) dalle Associazioni, movimenti e comitati iscritti nell'Albo delle forme associative presenti e operanti nel territorio di Serra de' Conti;

Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento il termine è fissato al 30 settembre.

- entro 60 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'evento per i contributi richiesti a sostegno di manifestazioni/eventi, iniziative particolari svolti e/o promossi "una tantum" e comunque non ricorrenti ed eccezionali rispetto alla programmazione ordinaria (contributi straordinari)

La richiesta dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'associazione (o persone, enti pubblici e privati);
- i dati personali del legale rappresentante;
- la somma richiesta a titolo di contributo finanziario;

ed alla stessa dovranno essere allegati:

- lo statuto dell'associazione;
- l'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- per i contributi ordinari: una relazione programmatica sulle attività e iniziative che si intendono svolgere e/o promuovere nel corso dell'anno nel quale si chiede il beneficio;
- per i contributi straordinari: una relazione dettagliata sull'attività o iniziativa particolare che si intende svolgere e/o promuovere.

ART. 7 ISTRUTTORIA DEI CONTRIBUTI FINANZIARI

L'ammissibilità alla erogazione del contributo è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria svolta dal responsabile dell'area competente, il quale dovrà verificare la regolarità della richiesta e la completezza degli allegati, pena l'esclusione della concessione del contributo stesso.

L'eventuale rigetto della richiesta, conseguente all'esito negativo dell'istruttoria, dovrà essere debitamente motivato e comunicato per iscritto dal funzionario Responsabile.

L'istruttoria della richiesta del contributo, preordinata all'esame della giunta, viene svolta sulla base di molteplici criteri:

- coerenza con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale, al fine di rendere più efficace, trasparente ed evidente la sua azione politico-amministrativa potrebbe comunicare alle Associazioni, in tempo utile, un tema o un programma ricadenti nelle Aree di intervento che la stessa si propone di attuare;
- valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta;
- grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà;
- grado di coinvolgimento dei cittadini;
- natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- carattere dell'associazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
- originalità e innovativa del progetto;

Il contributo finanziario è concesso con deliberazione di Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, con riferimento alla congruità della richiesta con i fondi attribuiti a tal scopo con il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai Responsabili di Area.

ART. 8 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO

A conclusione di ogni singola iniziativa, i beneficiari del contributo finanziario sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale, entro 60 giorni, derogabili su richiesta motivata e accolta, apposito rendiconto delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000), corredato da una relazione sullo svolgimento delle attività e delle iniziative e ogni altro materiale ritenuto utile. Previa verifica dei documenti di cui sopra, il funzionario Responsabile dell'Area competente provvede all'erogazione del contributo concesso, che non potrà essere superiore al 50% dei costi sostenuti e per una somma limite da non consentire l'avanzo economico dell'iniziativa.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla documentazione presentata.

ART. 9 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari del contributo finanziario assumono formalmente l'impegno ad utilizzare le risorse assegnate esclusivamente per le finalità per le quali sono state concesse e si obbligano a dare rilevanza pubblica al

sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale, mediante indicazione sul relativo materiale pubblicitario della dicitura "con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Serra de' Conti – Assessorato _____" completa dello stemma comunale che verrà fornito dal funzionario Responsabile dell'Area competente.

ART. 10 REVOCA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO

Il contributo finanziario concesso viene revocato e non si procede alla relativa erogazione, nei casi seguenti:

- se l'associazione/ente beneficiario non ottempera all'obbligo di presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della relazione sullo svolgimento delle attività e delle iniziative (entro 60 giorni dalla conclusione delle stesse);
- se l'associazione/ente beneficiario non ottempera all'obbligo di pubblicità del sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale per le attività e le iniziative svolte e/o promosse;
- se le attività e le iniziative per le quali è stato concesso il contributo sono state svolte in maniera tale da pregiudicarne la valenza culturale, scientifica, educativa, sportiva, ambientale, agroalimentare, turistica, etc... attribuita, o che le stesse non abbiano perseguito interessi di carattere generale, o ancora che le stesse siano all'atto pratico risultate incoerenti con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 BENEFICI ECONOMICI

Il beneficio economico può essere concesso:

A) in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro;

B) in via straordinaria, a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:

- quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione. Nel caso tale documentazione non pervenga entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento;

- a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Serra de' Conti e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

Il beneficio economico consistente nella concessione a titolo gratuito di spazi di proprietà comunale non può essere accordato se gli stessi spazi sono stati già chiesti e concessi a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 12 RICHIESTA DEI BENEFICI ECONOMICI

La richiesta di benefici economici deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, in caso di richiesta congiunta di contributo e beneficio economico si applica il termine previsto per l'erogazione dei contributi.

Alla domanda devono essere allegati: lo statuto e/o atto costitutivo dell'Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune, nonché l'agevolazione richiesta ed una relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.

Il beneficio economico è concesso dal Responsabile competente su comunicazione del Sindaco sentita la Giunta Comunale, con nota contenente espressa motivazione. Solo nel caso in cui il beneficio comporti l'assunzione dell'impegno di spesa, verrà adottata successiva determinazione.

Quando alla richiesta di beneficio economico si accompagna quella di contributo finanziario e/o di patrocinio la concessione è di competenza della Giunta Comunale.

ART. 13 RESPONSABILITÀ

Il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività e delle iniziative per le quali è stato concesso il beneficio o il contributo.

Inoltre, il Comune non assume alcuna responsabilità relativamente alla gestione delle associazioni/enti beneficiari, anche nell'ipotesi in cui negli organi amministrativi della parte richiedente facciano parte rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 14 ALTRI CONTRIBUTI

Le norme del presente regolamento non si applicano alle tipologie di contributi indicati nei punti del presente articolo, le cui modalità di erogazione sono definite nei relativi statuti, patti parasociali o convenzioni.

L'Amministrazione Comunale può:

- a) farsi carico parzialmente dell'onere derivante da iniziative e/o attività che, rientranti nelle sue finalità, sono realizzate da enti o associazioni. L'iniziativa e/o l'attività effettuata è realizzata tramite stipula di apposita convenzione;
- b) erogare contributi ad Enti di cui è Socia, a copertura parziale delle spese di gestione o per lo svolgimento delle attività che rientrano nei compiti istituzionali degli Enti;
- c) erogare contributi deliberati da altri Enti pubblici o privati a favore di specifici destinatari e trasferiti dagli enti stessi al Comune di Serra de' Conti;
- d) erogare, tramite apposite convenzioni anche pluriennali, contributi a soggetti del privato sociale per lo svolgimento di attività culturali o sportive di comune interesse.

ART. 15 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, o non applicabile per analogia, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti.

ART. 16 ABROGAZIONE DI REGOLAMENTI PREVIGENTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale sulla concessione dei contributi finanziari e dei benefici economici viene abrogato il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, per la parte ancora vigente, approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 15/05/1991.

Vengono altresì abrogati gli artt. 8 e 9 del Regolamento comunale di attuazione dell'Albo delle forme associative presenti e operanti nel territorio di Serra de' Conti (approvato con atto consiliare n. 37 del 23.05.1996 ed integrato con atti consiliari n. 14 del 27.02.1997 e n. 40 del 02.07.1998) che viene sostituito con la disciplina del presente regolamento.

ART. 17 ADEGUAMENTO AUTOMATICO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Tutte le disposizioni del presente Regolamento che risulteranno incompatibili con norme di legge saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.